


Comune di BELVEDERE MARITTIMO (CS)
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n.267/2000,
con Decreto del Presidente della Repubblica 30/12.2019
Pec:oslbvederemarittimo@pec.it



Verbale Deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione

N. 46 Data 01/07/2021	DISSESTO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO-NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DELLA ISTANZA PRESENTATA DAL SIG.(OMISSIS) - Prot. n.12774 del 30/9/2020 .
--------------------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno 01 del mese di luglio, alle ore 10,00, si è riunita in videoconferenza, previa verifica del collegamento simultaneo con appello nominale, a cura del componente e segretario verbalizzante dr.Vincenzo Aloe, e dichiarazione di validità della seduta a cura del Presidente dr.Antonio Coscarelli, in conformità all'art.73 del D.L. n.18/2020 e s.m.i, ed al provvedimento del Presidente n.1 del 4/5/2020, la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR 30.12.2019, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con l'intervento dei i componenti sigg.:

- 1- Dott. Antonio COSCARELLI – Presidente ;
- 2- Dott.ssa Antonietta CHIELLINO – Componente,
- 3- Dott.Vincenzo ALOE -Componente con funzioni di segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 30 ottobre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo;

Che con D.P.R. del 30 dicembre 2019, è stata decretata , su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

Che la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata in data 20 gennaio 2020, come da deliberazione dell'OSL n.1 del 20/01/2020;

Che l'art.252, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, e quindi entro il 31 dicembre 2019;

DATO ATTO

Che con deliberazione dell'OSL n.9 del 24/06/2020, si disponeva l'approvazione degli indirizzi e le linee guida per la determinazione della massa attiva e passiva e per l'istruttoria delle istanze dei creditori, relativa al periodo di competenza della Commissione Straordinaria di liquidazione;

Che con nota prot.12429 del 23/09/2020, recante "Richiesta ex art.254, 4° comma del TUEL, di accertamento dei debiti di cui alle domande di ammissione alla massa passiva e dei debiti di bilancio e fuori bilancio segnalati dagli uffici", si richiedeva a tutto i responsabili dei settori di provvedere alla verifica dei debiti dell'Ente rilasciando le apposite attestazioni in conformità all'art.254, 4° comma, del TUEL, del DPR n.378/1993 e della deliberazione dell'OSI n.9 del 24/6/2020;

VISTA

La istanza di ammissione alla massa passiva, presentata dal Sig. (OMISSI), ex dipendente comunale, acquisita al protocollo del Comune di Belvedere Marittimo, con il nr.12774 del 30/09/2020 ,per il pagamento di crediti di lavoro (ferie non godute, progetti obiettivo ICI, ecc.) ;

RILEVATO

Che con nota prot. OSL n. 63 del 18/05/2021, notificata in data 27/05/2021, è stata data comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art.10-bis della legge n.241/1990 e ssmmii, dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza predetta, relativa alla monetizzazione delle ferie non godute di seguito riportati: "1) Attestazione negativa motivata, ai sensi dell'art.254,4° comma, d.lgs n.267/2020, del Responsabile di settore del 22/4/2021, di cui al credito vantato di €2.446,45 per monetizzazione ferie non godute (Consiglio di stato - Sez. V, Decisione n.3712 del 21/6/2006); 2) non conformità della richiesta all'articolo 5,

comma 8, della legge n.135/2012, in quanto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, può essere derogato nei casi tassativi di particolari vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro (decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta), oppure quelle in cui il dipendente non ha, comunque, potuto usufruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (malattia, congedo di maternità, aspettativa a vario titolo). Si tratta di situazioni che proprio per i loro contenuti specifici, non sono considerate rispondenti alla ratio della legge e, quindi, vengono escluse dal suo ambito di applicazione. Il caso di che trattasi non rientra in nessuna di queste; 3) mancanza delle caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato, secondo le norme giuscontabili vigenti, condizioni necessarie per il suo inserimento nella massa passiva del dissesto di competenza dell'OSL (Consiglio di Stato Sezione IV, 25/7/2000 n.4125”;

Che con nota prot.OSL n. 62 del 18/5/2021, è stata data comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art.10-bis della legge 241/1990 e smi, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza predetta, relativamente ai compensi relativi ai progetti di accertamento ICI anni di imposta 2006 e precedenti, di seguito riportati: “Attestazione negativa motivata,, ai sensi dell'art.254, 4° comma D.Lgs n.267/2000, del Responsabile del settore di appartenenza, in data 1/3/2021, da cui si evince la insussistenza del credito (Consiglio di Stato -Sezione V, Decisione n.3712 del 21/6/2006); intervenuta prescrizione del presunto credito ex art.2948 n.4, di importo non determinato ed allo stato degli atti non determinabile; 4) mancanza delle caratteristiche della certezza, liquidità es esigibilità del credito vantato, secondo le orme giuscontabili vigenti, condizioni necessarie per il suo inserimento nella massa passiva del dissesto di competenza dell'OSI (Consiglio di Stato, Sezione IV, 25/7/2000 n.4125”;

RILEVATO

Che risultano prevenute dalla parte interessata, a firma dell'interessato , osservazioni al preavviso di rigetto ex art.10-bis della legge 241/1990 e ssmmii,, di cui alla nota OSL n.63 del 18/5/2021, relativamente alla monetizzazione delle ferie non godute; ritenuta dal responsabile del servizio personale “non riconoscibile”, di cui alla attestazione del 22/4/2021;

Che le osservazioni presentate dall'interessato ,relativamente al “divieto di monetizzazione delle ferie”, di cui alla nota del 5/6/20021, non consentono di superare le ragioni ostantive sostanziali all'accoglimento della istanza del 30/9/2020 prot.12774 ;

Che parimenti non risulta accoglibile la richiesta di pagamento dei compensi relativi ai progetti obiettivo di accertamento ICI anni di imposta 2006 e precedenti, contenuta nella stessa istanza, per le ragioni riportate nell'attestazione del Responsabile del servizio finanziario del 01/03/2001 ;

Che, inoltre, non risultano fondate le ulteriori richieste di rimborso di spese anticipate, richiamate nella predetta istanza, per come da attestazione dal Responsabile del settore finanziario del 05/03/2021;

Che,altresi, risulta priva del carattere della certezza, liquidità ed esigibilità, l'ultima richiesta contenuta nell'istanza predetta, di “maneggio valori annualità non liquidate”, in quanto generica, di valore indeterminato e senza specifici riferimenti temporali ;

Che ,inoltre, con riferimento specifico al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, risultano confermare il divieto di che trattasi , sia le univoche indicazioni fornite dal Ministero della Funzione pubblica, con parere prot. DFP-0076251-P del 26/11/2020, e sia la consolidata giurisprudenza contabile, in materia di monetizzazione delle ferie (ex multis Corte dei Conti -Sezione Regionale di controllo per la regione Molise deliberazione n.98/2019/PAR del 5 luglio 2019);

Che, in particolare, con il richiamato recente parere del 26/11/2020,il Dipartimento della Funzione Pubblica-Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, in merito al divieto di monetizzazione delle ferie non godute ,ha tra l'altro statuito che : “ deve tenersi conto dello specifico divieto imposto dall'articolo 5, comma 8,del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, che è stato confermato in tutti i contratti collettivi nazionali; in realtà, l'orientamento del Dipartimento rispetto a tale problematica è stato già espresso , a ridosso dell'entrata in vigore della norma citata, attraverso il parere n.40033 dell' 8 ottobre 2012, il cui contenuto è stato condiviso anche dal ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento RGS-IGOP con nota n.94806 del 9 novembre 2012.L'interpretazione formulata nel predetto parere, che in questa sede si ritiene di confermare, si fonda sulla ratio della norma per cui risulterebbero escluse dal divieto di pagamento di trattamenti economici sostitutivi solo quelle cause estintive del rapporto di lavoro indipendenti sia dalla volontà del dipendente che dalla capacità

organizzativa del datore di lavoro. Infatti, la disposizione in argomento, inserita in un testo normativo recante misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, tende a limitare le ipotesi di monetizzazione delle ferie, soprattutto allorquando la mancata fruizione sia dipesa dall'assenza di programmazione e di controlli da parte delle amministrazioni, anche relativamente al mancato rispetto delle clausole previste dalla disciplina negoziale sul tema del riporto delle ferie non fruite nell'annualità successiva"; (possibilità quest'ultima di natura eccezionale e comunque limitata alla sola annualità precedente non cumulabile con quelle precedenti);

RITENUTO

Di dover, per quanto sopra evidenziato, confermare le ragioni ostative all'istanza di ammissione del credito alla massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, presentata dall'interessato ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 30/9/2020 nr.12774;

RICHIAMATI

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"* e successive modificazioni;

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modificazioni;

il DPR 24 agosto 1993 n.378 e ss.mm.ii., recante *"Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati"*;

la legge 7 agosto 1990 n.241,e ssmmii, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

il D.L.17 marzo 2020 n.18 convertito in legge 24 aprile 2020 n.27 e ss.mm.ii.,art.73, recante *"Semplificazioni in materia di organi collegiali"*;

il D.L.6 luglio 2012 n.95, art.5, comma 8, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n.135 e ssmmii , recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*;

il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

- Di richiamare ed approvare la premessa narrativa suesposta quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di non ammettere alla massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, ai sensi degli artt.254-258, per le motivazioni in premessa evidenziate, la istanza di ammissione presentata dal Sig. (OMISSIS) a (OMISSIS) (CS) il (OMISSIS) ed ivi residente in Via (OMISSIS) , di cui all'istanza prot. N.12774 del 30/09/2020 dell'importo di €.2.446,45;
- Di includere la suddetta istanza nell'elenco delle passività non ammesse, da allegare al Piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art.256, comma 7, del TUEL;
- Di far notificare la presente deliberazione, ai sensi dell'art.9, comma 4, del DPR n.378/93, all'interessato ;
- Di dare atto che, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 e ssmmii, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria -Sezione di Catanzaro, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del presente atto; e straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni, decorrente dal medesimo termine di cui sopra; e può essere proposta azione giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far rilevare la lesione di un diritto soggettivo;
- Di dare atto , altresì, che la presente deliberazione, è immediatamente esecutiva ai sensi dell' art.4, comma 6, del DPR n.378/1993, e sarà pubblicata, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000 all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale internet dell'Ente e sull'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale del Comune dedicata alla Commissione Straordinaria di liquidazione, a cura del servizio di segreteria con oscuramento dei dati personali, a norma del Regolamento Europeo 2016/679/UE e del D.Lgs n.101/2018 e ssmmii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Fto Dr.Antonio COSCARELLI - Presidente

Fto Dr.ssa Antonietta CHIELLINO – Componente

Fto Dr.Vincenzo ALOE – Componente verbalizzante